

proposta di legge n. 14

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 luglio 2010

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Signori Consiglieri,

l'esigenza di tutela della stabilità finanziaria del Paese e l'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali impegnano il Governo regionale a proseguire nell'azione del risanamento della propria finanza affinché possa concretamente concorrere nella realizzazione di un equilibrato e stabile sviluppo economico nazionale.

In questo contesto l'amministrazione regionale è chiamata a valutare direttamente le criticità del proprio sistema e a mettere in atto ogni possibile strategia finalizzata a realizzare riduzioni della spesa regionale con particolare riferimento a quella relativa ai propri apparati amministrativi, al proprio personale nonché alla c.d. spesa "della politica" e, contemporaneamente ad assumere concrete iniziative per il coordinamento della finanza regionale.

L'obiettivo di tali interventi è quello di consentire una più proficua riallocazione delle risorse finanziarie regionali.

La finalità della presente proposta di legge è appunto quella di adottare misure di contenimento delle spese che si affiancano a quelle adottate dal Governo centrale con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 concernente: "Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e che consentono di individuare in maniera concreta ed immediata il contributo degli organi regionali tutti (politici, amministrativi) al risanamento dell'economia marchigiana.

L'articolo 1 della proposta di legge è finalizzato alla riduzione del costo degli apparati amministrativi e dispone in particolare che la partecipazione alle commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale è a titolo onorifico e compete ai relativi componenti unicamente un gettone di presenza non superiore a 30 euro ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e che agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale l'indennità mensile di carica o l'indennità di presenza è ridotta del 10 per cento.

L'articolo 2 razionalizza le spese del personale regionale prevedendo che le attività comunque denominate, diverse dai compiti e doveri d'ufficio, svolte dai dipendenti regionali in conse-

guenza di nomina, designazione o proposta della Regione Marche o la partecipazione degli stessi in commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, durante l'orario di lavoro, non dà diritto ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza, se invece sono svolte fuori dall'orario di lavoro danno diritto unicamente ad un gettone di presenza o ad un'indennità giornaliera non superiore a 30 euro, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Gli eventuali corrispettivi dovuti da terzi sono versati direttamente alla Regione.

L'articolo 3 è introdotto per assicurare il coordinamento, nel rispetto delle disposizioni statali, degli interventi di riduzione complessiva delle spese di personale della Giunta e dell'Assemblea legislativa, interventi che potranno essere realizzati, nel rispetto dell'autonomia dei relativi ordinamenti, disgiuntamente o congiuntamente, tramite specifici protocolli d'intesa.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) ridefinendo l'oggetto sociale ed abolendo la possibilità per la SVIM di provvedere alla gestione delle partecipazioni sociali della regione Marche.

L'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 6 contiene l'abrogazione di disposizioni di legge regionale la cui vigenza avrebbe comportato un incremento della spesa regionale senza garantire un incremento dell'efficienza della produttività media dei servizi offerti alla comunità marchigiana. In particolare prevede l'abrogazione della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) nonché, dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2008 n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari") come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2010 della regione legge finanziaria 2009).

Art. 1*(Riduzione del costo degli apparati amministrativi)*

1. Ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla tabella B della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell'organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina, ove previsto, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti di ciascun organismo tra quelli indicati nella tabella B della l.r. 20/1984, che non può comunque superare l'importo di trenta euro per seduta.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ogni organismo collegiale, comunque denominato, istituito dalla Regione o operante nell'ambito dell'amministrazione regionale e per il quale è prevista la corresponsione di un gettone di presenza.

4. Agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l'indennità mensile di carica o l'indennità di presenza, definite nei limiti fissati dalla tabella A della l.r. 20/1984, è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il compenso annuo percepito dall'amministratore unico dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), nonché dall'Autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini-Ombudsman regionale), è ridotto del 10 per cento.

Art. 2*(Razionalizzazione delle spese)*

1. I dipendenti regionali non possono percepire compensi aggiuntivi per lo svolgimento dei compiti e dei doveri di ufficio.

2. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio ovvero la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate durante l'orario di lavoro, non danno diritto ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

3. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio ovvero la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, danno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri e le modalità vigenti, nonché a un gettone di presenza o un'indennità giornaliera che non può superare i trenta euro.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la misura del gettone di presenza o dell'indennità giornaliera di cui al comma 3.

5. Gli eventuali corrispettivi dovuti da terzi per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono versati direttamente alla Regione.

6. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di progettazione e di pianificazione, comprese le attività tecnico-amministrative connesse, nonché la partecipazione a commissioni di collaudo ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 3

(Coordinamento della finanza regionale)

1. La Regione provvede alla riduzione complessiva delle spese di personale al lordo di oneri riflessi e IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, assicurando, nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, interventi finalizzati:

- a) alla riduzione delle spese di personale attraverso la parziale sostituzione dei cessati e la riduzione della spesa per il lavoro flessibile, comprendente anche la spesa per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
- b) alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture amministrative, anche attraverso il loro accorpamento e la riduzione del numero dei dirigenti;

c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula apposite intese con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 17/1999)

1. L'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Oggetto sociale)

1. L'oggetto sociale consiste nella progettazione e, ove necessario, nella realizzazione degli interventi di attuazione della programmazione regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7.”.

Art. 5

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, secondo le norme del codice civile, alle modificazioni dello statuto conseguenti alla modifica dell'oggetto sociale di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

2. Sono inoltre abrogati:

- a) l'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”);
- b) l'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).